

Prot.: 2374/22/fncf/fta

Roma, 1 settembre 2022

A tutti gli
Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sede

Trasmissione tramite PEC:

Oggetto: *Decreto 9 agosto 2022 / Requisiti esperti di radioprotezione (ER)*

Gentili Presidenti,

Si informa che con Decreto del 9 agosto 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute che, in attuazione dell'articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono stati disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale. L'entrata in vigore è prevista il 1 gennaio 2023 e fino a tale data si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il decreto costituito da 15 articoli evidenzia i requisiti per l'iscrizione, le modalità di accertamento della capacità tecnica e professionale, le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione ed iscrizione nell'elenco. In particolare secondo l'articolo 8, per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:

a) per l'abilitazione di primo grado:

- almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
- almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;

b) per l'abilitazione di secondo grado:

- laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
- master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o **scuola di specializzazione in fisica medica**;

c) per l'abilitazione di terzo grado sanitario:

- laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
- master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o **scuola di specializzazione in fisica medica**;

d) per l'abilitazione di terzo grado:



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI



- laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
- master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.

Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore.

Ai sensi dell'art. 13 gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi **specifici di aggiornamento professionale** organizzati dalle università, dall'ISIN, dall'INAIL, dall'ISS, dagli **Albi professionali**, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.

Per tale motivo la Federazione valuterà le modalità per poter offrire un percorso di formazione base e professionale in collaborazione con altri enti nel corso del prossimo anno.

Cordialmente

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"